



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENETO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PRATO	FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIMENTI	RENATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASAGRANDA	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 570/2019
depositato il 13/05/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 374/2018 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TREVISO
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TREVISO

difeso da:

proposto dall'appellante:

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA N. 253/E 31100 TREVISO TV

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320140013752746000 IRAP 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320150008883872000 ALTRI TRIBUTI 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320150008883872000 IRPEF-ADD.REG. 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320150008883872000 IRPEF-ADD.COM. 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320150008883872000 IRPEF-ALTRO 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320150016405855000 IRPEF-ADD.REG. 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320150016405855000 IRPEF-ADD.COM. 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320150016405855000 IRPEF-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 570/2019

UDIENZA DEL

03/07/2020 ore 09:31

N°
290/2020

PRONUNCIATA IL:
3/2/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
3/2/2020
Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 570/2019

UDIENZA DEL

03/07/2020 ore 09:31

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160000647287000 REGISTRO 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160000647287000 TAS.AUTOMOBILI 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160000647388000 REGISTRO 2014
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 IRPEF-ADD.REG. 2012
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 IRPEF-ADD.COM. 2012
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 REGISTRO 2013
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 REGISTRO 2014
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 IRAP 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179002849142000 TAS.AUTOMOBILI 2013
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ADD.REG. 2012
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ADD.REG. 2013
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ADD.COM. 2012
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ADD.COM. 2013
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRPEF-ALTRO 2013
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 REGISTRO 2013
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 REGISTRO 2014
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 IRAP 2011
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320179006952361000 TAS.AUTOMOBILI 2013
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 IRPEF-ADD.REG. 2012
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 IRPEF-ADD.COM. 2012
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 REGISTRO 2013
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 REGISTRO 2014
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 IRAP 2011
AVVISO PIGNORAM n° 11320182540000033001 BOLLO 2013

L'Agenzia delle Entrate – Riscossioni per la Provincia di Treviso, già Equitalia Servizi di Riscossione Spa, ha emesso e notificato al sig. _____ intimazione di pagamento n. 11320179002849142000 per l'importo complessivo di Euro 117.337,50, ulteriori cartelle relative agli anni dal 2011 al 2014, intimazione di pagamento n. 11320179006952361000 per l'importo complessivo di Euro 79.031,12, e proceduto a pignoramento presso terzi conseguente al mancato prodromico pagamento dell'intimazione di pagamento.

Contro tali atti sono stati presentati tre separati ricorsi, nei quali il _____ ha eccepito: la giuridica inesistenza delle intimazioni di pagamento poiché irritualmente notificate via PEC; l'illegittimità dell'intimazione quale conseguenza della mancata notifica degli atti prodromici che ne costituiscono il presupposto; la mancata indicazione dell'autorità avanti la quale si può proporre ricorso; l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata allegazione degli atti ivi richiamati; la giuridica inesistenza delle cartelle poiché mai ritualmente notificate; l'omessa notifica degli atti prodromici alle stesse; l'intervenuta decadenza dal potere di notifica.

Con memoria illustrativa, parte ricorrente richiama una sentenza di questa stessa CTP nella quale si è affermato l'insufficienza della produzione della copia degli avvisi di ricevimento e degli estratti di ruolo ai fini probatori essendo invece necessaria la produzione della copia integrale della cartella oltre all'originale dell'avviso di ricevimento.

L'Agenzia delle Entrate, Riscossione, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto dei ricorsi riuniti con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Con sentenza n. 374/03/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, previa riunione dei procedimenti, ha integralmente respinto i ricorsi, ritenendo pretestuose ed infondate le eccezioni sollevate, rilevando inoltre che la mancata impugnazione delle cartelle fa decadere ogni doglianza di merito delle stesse, che andava necessariamente sollevata con la loro impugnazione entro i termini di legge.

Contro la sentenza ha presentato appello il ricorrente, chiedendone l'integrale riforma in quanto inammissibile l'attività processuale svolta attraverso un avvocato del libero foro, e comunque affetta da insanabili vizi per mancata produzione in originale delle cartelle esattoriali; per l'illegittima notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento; per mancata notifica degli atti prodromici alle cartelle esattoriali; per illegittimità dei compensi di riscossione e degli interessi di mora.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita nel giudizio d'appello, precisando preliminarmente che le questioni sollevate sono state esaminate in sede civile avanti al Tribunale di Treviso nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dal signo _____ e che il Giudice, trovatosi a decidere sulle stesse cartelle esattoriali oggetto del presente gravame, a fronte delle medesime contestazioni svolte in questo giudizio, ha respinto ogni doglianza sollevata dal ricorrente, sia in sede cautelare (ordinanza del 28.11.2018) che di reclamo (ordinanza del 08.01.2019).

Ribadisce la legittimità del ricorso ad un avvocato del libero foro, l'infondatezza della pretesa di produrre le cartelle in originale, delle eccepite nullità della notifica via pec, comunque intervenuta la sanatoria per raggiungimento dello scopo, la regolare notifica degli atti prodromici, legittimo il calcolo e l'addebito di interessi ed aggio di riscossione.

Conclude per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese.

La vertenza è stata discussa e decisa nell'udienza del 3 luglio 2020.

I motivi d'appello vanno presi in esame secondo l'ordine in cui sono stati prospettati dal ricorrente.

Sulla invocata illegittimità della costituzione in giudizio dell'Ufficio, che si è avvalso di un avvocato del libero foro, la questione è stata definitivamente risolta per effetto della legge 28 giugno 2019, n.58 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30.04.2019, n.34, che ne stabilisce la piena legittimità nelle ipotesi in cui non vi sia una esplicita riserva esclusiva a favore dell'Avvocatura dello Stato o, non ricorrendo tale presupposto, l'Avvocatura abbia comunicato di non volere o essere in grado di assumere direttamente l'esercizio della attività processuale.

Ricorre nella fattispecie l'ipotesi in esame, per cui l'affidamento dell'incarico ad un legale del libero foro è pienamente legittimo, data la natura interpretativa della legge citata, come confermato anche dalla Suprema Corte con la successiva pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19 novembre 2019, n.30008.

In ordine all'eccezione relativa all'estensione del file "pdf, anziché "p7m", il Collegio osserva che, in aderenza al diritto dell'U.E., oggi recepito anche dalla S. C. di Cassazione, le firme digitali di tipo Cades (ovverosia p7m) oppure di tipo Pades (ossia pdf) sono equivalenti e sono riconosciute e convalidate dai Paesi membri.

La legittimità della notifica della cartella di pagamento e degli altri atti impositivi effettuati col file in formato "pdf" digitalmente è stata confermata anche da questa CTR (sent. 660/9/2019) che si è attenuta a quanto ha stabilito dalla Suprema Corte che ha osservato come in relazione al fatto che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di eccepita irrivalenza della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione ".pdf" anziché ".p7m", che operi comunque l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Ordinanza n. 6417/2019).

Da ultimo deve essere disattesa l'eccezione afferente la spettanza della misura dei compensi e o aggio essendo tale remunerazione disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112/99.

Tale disposizione normativa, successivamente modificata dalla legge 286/2006, prevede che parte dell'aggio venga posto a carico del debitore per effetto della sola iscrizione a ruolo.

Il nuovo sistema di computo si innesta su quello precedente mantenendo il collegamento tra costo del servizio e misura del compenso.

L'aggio è destinato a remunerare l'attività dell'agente della riscossione non in relazione alle singole attività compiute ma alla complessiva attività istituzionale del sistema. "L'organizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da chi debbano essere sopportati. Donde la necessità di una disciplina relativa alla riscossione" (Cass sentenza n. 4861/2010).

In relazione alle ulteriori eccezioni attinenti alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, sanzioni e compensi di riscossione si ricorda che la cartella di pagamento ha un contenuto

vincolato, disposto per legge e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Non costituiscono oggetto di causa gli elementi di merito, in quanto gli atti prodromici, come documentato ampiamente dall'Ufficio, sono stati notificati regolarmente e mai impugnati.

In definitiva i motivi d'appello, visto anche quanto deciso sulle stesse materie dal Tribunale di Treviso ed in coerenza con i principi ivi espressi, appaiono destituiti di fondamento, conseguendone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il grado in € 2.000 oltre agli oneri di legge.

PQM

la CTR sez. n. 5, rigettato l'appello,

conferma

la sentenza n. 374/03/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso e condanna parte soccombente alle spese del grado, liquidate per il grado in € 2.000 oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Camera di Consiglio il 3 luglio 2020

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



